Sentenza n. 422 Anno 2006

Materia: Tutela della salute. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lett. b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288).

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore: Carla Campana

La Corte, dopo la nota sentenza n. 270 del 2005, torna ad occuparsi degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Lazio citata in oggetto.

In particolare, secondo il ricorrente, la legge regionale sarebbe illeggittima all'articolo 8, comma 3, che fissa nel compimento del settantesimo anno il limite d'età il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo per contrasto con dall'articolo 11, comma 3, del dlgs. n. 288/2003 che prevede il limite di sessantacinque anni .

Inoltre il ricorrrente lamenta l'illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma1, lett. b) e 14, comma 3, della legge regionale impugnata in quanto tali disposizioni attribuiscono alla Giunta regionale il controllo sull'attività di ricerca degli Istituti, in contrasto con l'articolo 8, comma 3, del dlgs. 288 del 2003. Ai sensi, infatti, di tale norma la verifica della coerenza tra la suddetta attività e il programma di ricerca sanitaria nazionale (di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) compete solo al Ministro della salute.¹

La Corte accoglie il ricorso. L'articolo 8, comma 3, della legge regionale, infatti, viola, l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con il principio fondamentale, desumibile dall'articolo 11, comma 3, del dlgs. 288 del 2003, riguardante la disciplina ordinamentale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La Corte (dopo aver collocato la disposizione censurata nell'ambito della materia "tuela della salute" in forza del criterio che tende a valorizzare

¹ Si è ritenuto di limitare la nota ai rilievi esposti, in quanto, nel corso dello svolgimento del giudizio, prima dell'udienza, il ricorrente <u>ha rinunciato</u> agli altri motivi di illeggittimità inizialmente sollevati nel ricorso.

1

l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre) sostiene che la disposizione censurata presenta rilevanti aspetti attinenti alla assistenza sanitaria. La Corte, infatti, sostiene che "il carattere apicale della posizione ricoperta dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, all'interno di organismi che sono istituzionalemnte chiamati ad espletare attività assistenziali di ricovero e cura degli infermi, oltre che di ricerca scientifica bio-medica, rivela l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di rifklesso, anche sull'efficienza degli stessi".

Gli articoli 13, comma 1, e 14, comma 3, della legge regionale in questione sono, poi, costituzionalmente illegittimi per contrasto con il disposto degli articoli 8, comma 3, del dlgs. n. 288/2003 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in forza del quale è il Ministro della salute che esercita il controllo sulle attività di ricerca degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico al fine di verificarne la rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal Ministero stesso.